

Codice DB1601

D.D. 26 settembre 2011, n. 376

Disposizioni dell'Autorita' di Gestione inerenti l'attuazione del Programma Operativo della Regione Piemonte finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, periodo 2007/2013 obiettivo "Competitività regionale e Occupazione - ex Reg. (CE) 1083/2006. Condizioni di ammissibilità dell'IRAP tra le voci che concorrono a determinare il "costo aziendale" del personale.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di stabilire che:

- l'IRAP afferente una specifica operazione cofinanziata dal FESR può costituire un costo ammissibile, e quindi rendicontabile, alle seguenti condizioni:
 - che riguardi enti privati non commerciali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs 446/1997 e ss.mm.ii, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs 446/1997;
 - che riguardi amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis), come definite dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001(ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 bis D.Lgs 446/1997; sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
 - che la base imponibile ai fini IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- qualora l'IRAP costituisca un costo ammissibile, il prospetto per il calcolo del “costo aziendale” per il personale da rendicontare nell'ambito delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR 2007/2013, allegato alla determinazione n. 128 del 25/03/2011 e modificato con successiva determinazione n. 149 del 12/04/2011, venga integrato dando evidenza dei costi relativi all'IRAP;
- in tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti passivi che determinano la base imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l'imposta non costituisce costo ammissibile e quindi il relativo costo non può essere rendicontato sull'operazione finanziata; tale modalità riguarda i seguenti soggetti: società, enti o persone fisiche esercenti attività commerciale (art 5 e 5 bis D.Lgs 446/1997); banca o altri enti e società finanziarie o assicurazioni (art. 6 e 7 D.Lgs 446/1997); persone fisiche o società di persone esercenti arti e professioni (art. 8 D.Lgs 446/1997); produttori agricoli titolari di reddito agrario (art. 9 D.Lgs 446/1997). In tali casi il prospetto a cui fare riferimento per il calcolo del “costo

aziendale” per il personale da rendicontare nell’ambito delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR 2007/2013, è quello allegato alla determinazione n. 128 del 25/03/2011 come modificato con successiva determinazione n. 149 del 12/04/2011.

- di darne tempestiva comunicazione:
- ai responsabili di misura affinché la linea guida soprarichiamata sia recepita nei bandi di prossima emanazione;
- ai Responsabili di controllo e a Finpiemonte SpA al fine di allineare le procedure di controllo alla nuova linea guida, con l’invito a darne ampia diffusione presso i beneficiari dei finanziamenti impegnati in attività di rendicontazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto